



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott. Riccardo Rapelli

**Circolare n. 44 del 12/11/2024**

Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Luca Brevi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott. Daniele Corlazzoli  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott.ssa Giulia Masula  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Matteo Pagliaroli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott. Daniel Vanoli  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

## **BONUS NATALE 2024**

Con il D.L. 9 agosto 2024, n.113, convertito con L. 143/2024 è stato introdotto il c.d. “bonus Natale”, nelle more dell’introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità previsto dalla Legge Delega per la riforma fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione del bonus con la Circolare 10 ottobre 2024, n.19.

### **Soggetti beneficiari**

I soggetti che possono beneficiare del bonus Natale sono i titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso del periodo d’imposta 2024 indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica, che soddisfano i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

#### **1) Titolarità nel periodo d’imposta 2024 di un reddito complessivo non superiore ad € 28.000, determinato comprendendo anche:**

- redditi assoggettati a cedolare secca;
- redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni ex art. 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019;
- quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ex art. 1, D.L. n. 201/2011;
- mance detassate (settore Turistico) ex art. 1, commi da 58 a 62, Legge n. 197/2022;
- quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati (ex art. 44, comma 1, D.L. n. 78/ 2010; ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; ex art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. n. 34/2019; ex art. 5, D.Lgs. n. 209/2023).

Dott.ssa Anna Baldi  
Dott.ssa Clara Barinetti  
Dott. Tommaso Calchi  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Grazia Illipronti  
Dott.ssa Federica Minaudo  
Dott.ssa Federica Prometti

**Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro**

**ACBMember**

[www.acbgroup.com](http://www.acbgroup.com)

**Bergamo**  
Via Giuseppe Mazzini, 4  
24128 Bergamo  
T +39 035 2286999  
F +39 035 216380

**Grumello del Monte**  
Piazzetta Rota Don Geremia, 18  
24064 Grumello del Monte (BG)  
T +39 035 832026  
F +39 035 4420936

**Treviglio**  
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G  
24047 Treviglio (BG)  
T +39 0363 419330  
F +39 0363 594558

**Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) | [studiobnc.it](http://studiobnc.it)**

Il reddito complessivo in oggetto deve essere considerato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, TUIR.

**2) Capienza di imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione da lavoro spettante.**

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che ai fini della verifica della capienza dell'imposta lorda, la detrazione da lavoro cui fare riferimento è quella di cui all'art. 13, comma 1, TUIR, nella misura prevista per l'anno d'imposta 2024, senza l'applicazione del correttivo previsto dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, consistente nella riduzione di 75 euro, da rapportare alla durata del rapporto, della detrazione da lavoro utilizzata per la verifica della capienza dell'imposta lorda ai fini dell'attribuzione del trattamento integrativo.

Accertata la capienza di imposta lorda rispetto alla detrazione da lavoro dipendente spettante l'imposta potrebbe poi risultare azzerata a fronte del riconoscimento di ulteriori detrazioni d'imposta, quali, ad esempio quelle per carichi familiari.

**3) Carico fiscale ex art. 12, comma 2, TUIR del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se quest'ultimo è nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 20, Legge n. 76/2016 il requisito relativo al coniuge a carico si intende rispettato anche per la parte dell'unione civile.

In alternativa a quanto sopra, è sufficiente, per i nuclei familiari monogenitoriali, la presenza di almeno un figlio a carico. Si considerano nuclei familiari monogenitoriali quelli in cui uno dei genitori è deceduto, oppure uno dei genitori non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio, oppure se il figlio è stato adottato, affidato o affiliato ad un solo genitore. Per tali casi il bonus spetta all'unico genitore.

Per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.

**Erogazione**

Il bonus Natale verrà corrisposto, riprendendo il testo letterale della norma, "unitamente alla tredicesima mensilità".

Da ciò deriva che l'erogazione della tredicesima mensilità sia, oltre al riferimento temporale per la corresponsione del bonus, anche un presupposto per beneficiare dello stesso.

Quanto sopra è confermato dalla natura sostitutiva in via transitoria del bonus in attesa dell'introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità.

### **Natura e misura**

Il bonus Natale ha un importo massimo di euro 100. L'importo si considera netto e non concorre alla formazione dell'imponibile previdenziale e fiscale del lavoratore dipendente.

L'importo va riproporzionato in riferimento al periodo di lavoro nell'anno 2024. Non è prevista, invece, alcuna riduzione connessa all'orario di lavoro (ad esempio, part-time).

Il riproporzionamento avviene in base al numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro, applicando lo stesso criterio utilizzato per le detrazioni da lavoro dipendente. Sono quindi inclusi nel calcolo le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive.

Nei casi di più rapporti di lavoro dipendente svolti in contemporanea, i giorni compresi in periodi di lavoro contemporanei devono essere computati una sola volta.

Nel caso di conguaglio di rapporti di lavoro dipendente susseguiti nel corso dell'anno 2024, sia intercorsi con lo stesso datore di lavoro, sia con datori di lavoro diversi, il calcolo del bonus va effettuato in base al numero complessivo dei giorni di detrazione da lavoro spettanti nel 2024 e non, dunque, considerando solo quelli riconducibili all'ultimo periodo di lavoro intrattenuto con il datore di lavoro che ne effettua l'erogazione.

### **Adempimenti dei datori di lavoro**

I datori di lavoro erogheranno il bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta dei lavoratori. A partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga, i datori di lavoro potranno compensare il credito maturato nel modello F24 con apposito codice tributo che verrà istituito prossimamente dall'Agenzia delle Entrate.

In sede di conguaglio il sostituto d'imposta verificherà l'effettiva spettanza del bonus e, in caso di mancato rispetto dei requisiti, provvederà al relativo recupero.

Il bonus verrà rideterminato in fase di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore e, previo controllo sul rispetto dei requisiti, verrà erogato ove spettante e non già erogato e, invece, recuperato nel caso di mancanza dei requisiti.

### **Richiesta**

I lavoratori dipendenti che intendono beneficiare del bonus Natale dovranno farne espressa richiesta al datore di lavoro mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 con la quale attestano la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari previsti dalla norma.

Se il lavoratore ha avuto nell'anno 2024 più rapporti con datori di lavoro diversi, lo stesso dovrà consegnare al datore di lavoro a cui richiede l'erogazione del bonus le Certificazioni Uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine della corretta quantificazione dell'importo spettante.

Inoltre, se il lavoratore ha più contratti di lavoro dipendente part-time in essere contemporaneamente dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche tutti i dati necessari



per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Si allega alla presente circolare il fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che i lavoratori possono utilizzare per presentare la richiesta di erogazione del bonus.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***